



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

Via Marconi 58 – 31030 Castello di Godego (TV)

d'oro

codice fiscale 81000410266

Partita IVA 01863430268

gemellato con la Città di Boves (CN) Medaglia

al valore civile e militare

la città di Labastide – St. Pierre (Francia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 26.7.1994

Integrato con deliberazione di C.C. n.67 del 18.11.1994

Modificato con deliberazione di C.C. n. 86 del 27.12.1995

Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30 gennaio 1996

Sommario

CAPO I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	Disposizione generale	Pag. 3
Art. 2	Occupazione permanenti	» 3
Art. 3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 3
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	» 3
Art. 5	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 4
Art. 6	Prescrizioni per le occupazioni	» 4
Art. 7	Divieto temporaneo di occupazione	» 4
Art. 8	Decadenza della concessione	» 5
Art. 9	Revoca della concessione	» 5
Art. 10	Rinnovo delle concessioni	» 5
Art. 11	Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali	» 5

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	Disposizioni generali	Pag. 6
Art. 13	Graduazioni della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	» 6
Art. 14	Criterio per la determinazione della tassa	» 8
Art. 15	Misurazione dell'area occupata . criteri	» 8
Art. 16	Tariffe	» 8
Art. 17	Maggiorazioni e riduzioni	» 8
Art. 18	Denuncia e versamento della tassa	» 9
Art. 19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	» 9
Art. 20	Sanzioni	» 9
Art. 21	Norme in vigore	» 10
Art. 22	Entrate in vigore	» 10

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualche modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere legato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione di sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio della concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nel termine di 30 giorni.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art.5

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalla apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) Con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) A termine, per la durata massima di anni 4.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizione per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti del presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9
Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 90 giorni prima della scadenza. Se si tratta di occupazione temporanea il termine è ridotto a 5 giorni prima della scadenza o ad un solo giorno per occupazioni più brevi di 5 giorni.

Art. 11
Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Non sono soggetti alla tassa, con effetto retroattivo per tutti gli anni per cui la stessa non è stata riscossa, i passi carrabili. Non sono soggette alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

1 Categoria; strade, spazi ed aree pubbliche situate all'interno dei Centri abitati individuati con delibera di G.C. n. 276 del 29.06.1993.

L'elenco delle vie e piazze (per tratti interni ai Centri abitati come sopra individuati) è il seguente;

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| - Via Alberon | - Via Giovanni XXIII | - Via Pagnana |
| - Via Aldo Moro | - Via Marconi | - Via Paolo Piazza |
| - Via Brenton | - Via Grande | - Via Papa Luciani |
| - Via Cacciatore | - Via L. Da Vinci | - Via Papa Sarto |
| - Via Cà Leoncino | - Via Lungo Muson | - Piazza XI Febbraio |
| - Viottolo Cà Leoncino | - Via Madonna | - Piazzetta Papa Sarto |
| - Vicolo Caprera | - Via Matteotti | - Via Perosi |
| - Via Caprera | - Via Da Gasperi | - Via Piave |
| - Via Castello | - Via Manfrina | - Via Priuli |
| - Via Chioggia | - Via Molinare | - Via Quirini |

- Via Cimitero
- Via Col di Lana
- Via Crocetta
- Via Mazzini
- Via Fermi
- Via Garibaldi
- Via Verdi
- Via Monfenera
- Via Monte Piana
- Via Montegrappa
- Via Muson
- Via Ortigara
- Via San Pietro
- Via Vittorio veneto
- Via Renier
- Via Roma
- Via Rossini
- Via S. Antonio
- Via Scalo Merci
- Via Vivaldi

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categorie: tutte quelle non rientranti nella 1^a Categoria.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria

Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^a categoria

Art. 14
Criteria per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino al 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15
Misurazione dell'area occupata – criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16
Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) Occupazione fino a 6 ore: riduzione del 30 per cento;
- b) Occupazione da 6 a 12 ore: riduzione del 15 per cento;
- c) Occupazione da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento .

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successivamente modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17
Maggiorazione e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell' art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- b) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- c) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;
- d) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Quando la occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa di osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.L.gs. 507/1993 e successivamente modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa di applicano della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.22.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni)

Art. 21

Norme finali.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 69 del 29.07.1983 e successivamente modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione